

Le idee**REGIONALISMO, COME TRASFORMARE UN GAP IN UNA OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO****Alberto Lucarelli**

Uno dei temi politici di maggiore rilevanza a discussione in Italia, è l'introduzione, nella nostra democrazia, di un regionalismo di fatto competitivo, teso nei suoi immediati orizzonti, ad attuare il progetto di Miglio e di Bossi, ovvero la confederazione delle regioni del Nord ed il federalismo fiscale. Un modello che ovviamente non può non basarsi sul trattenimento delle risorse sul proprio territorio e su politiche escludenti ed egoistiche. Oggi, a differenza degli anni Ottanta e Novanta, questo obiettivo, grazie alla sciagurata riforma costituzionale del titolo V del 2001, è possibile, utilizzando lo strumentario costituzionale. E allora tutti alla rincorsa del regionalismo differenziato, previsto dalla Costituzione riformata.

Ma che significa regionalismo differenziato?

Regionalismo differenziato, nella sua lettura plastica, significa attribuzione di particolari forme e condizioni di autonomia alle Regioni ordinarie che lo richiedano nelle materie concorrenti e in tre materie di competenza esclusiva statale. Il riconoscimento di maggiore autonomia (legisla-

tiva, amministrativa) è, evidentemente finalizzato ad una differenziazione, ossia al superamento del regionalismo dell'uniformità che di certo non ha attuato il principio autonomista nel vero senso del termine. Differenziazione, tuttavia, che va sempre letta nello spirito della Costituzione, ossia come servente al principio unitario che prevale rispetto al principio autonomista. E ovviamente, questo significa che le intese tra Stato e Regioni devono essere adottate, oltre che nel rispetto dell'art. 5 della Costituzione, che parla di unità ed indivisibilità, anche nel rispetto dei principi fondativi della Forma di Stato repubblicana (art. 139) quali sovranità popolare (art. 1. Il popolo italiano non si può frammentare "frammentando" i diritti di cittadinanza) solidarietà (art. 2), eguaglianza sostanziale (art. 3), diritto al lavoro (art. 4) principi, come è noto, talmente fondativi del patto costituente del modello di democrazia sociale, al punto da non poter essere oggetto neppure di un processo di revisione costituzionale ex articolo 138. Principio autonomista e differenziazione che, dunque, nello spirito della Costituzione, devono servire alle ragioni dell'unità: ad esempio liberando risorse, grazie alla gestione più efficien-

te delle funzioni nelle regioni più virtuose, a favore delle regioni meno efficienti per gap accumulato, soprattutto per ragioni storiche.

Tale interpretazione derivante da una lettura sistematica della Costituzione trova, in effetti, espresso fondamento nello stesso art. 116, comma 3, che vincola la richiesta di autonomia differenziata al rispetto dei principi di cui all'art. 119 della Costituzione. In particolare, l'intesa e la successiva legge devono essere vincolate, pena la sua illegittimità costituzionale, al rispetto di principi quali la perequazione, l'integrale copertura delle funzioni pubbliche attribuite a regioni ed enti locali, la destinazione di risorse aggiuntive e di interventi speciali da parte dello Stato a determinati enti locali e regioni a scopo di promozione dello sviluppo economico, della coesione e solidarietà sociale, di rimozione degli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, per consentire ad essi di provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni.

Non sono assolutamente d'accordo che l'intesa tra Stato e regioni impedisca che il Parlamento possa dire la sua. Il richiamo alla procedura di cui all'art. 8 della Costituzione che regola i rapporti tra lo Stato ed i culti acattolici, che impedirebbe al Parlamento di potersi esprimere sull'intesa, è del tutto arbitrario e discrezionale. Il Parlamento, secondo la propria posizione costituzionale, ha la responsabilità ad approvare, a maggioranza assoluta, un testo che sia rispettoso della Costituzione. Altrimenti, tutto si sposterà sulla Corte costituzionale, che non potrà, sulla base dei ricorsi delle singole regioni, non dichiarare la illegittimità costituzionale di un testo, laddove eversivo di una pluralità di principi fondativi della nostra Costituzione.

Nella logica della differenziazione, unità ed indivisibilità, credo che oggi, piuttosto che parlare di regionalismo differenziato, sia necessario un rigenerato intervento pubblico nell'economia. Certo non possiamo pensare ad un intervento di stampo keinesiano degli anni '50 e '60, ma possiamo immaginare che il Mezzogiorno possa diventare il laboratorio di una grande riconversione ecologica dell'economia italiana. Penso alla riconversione delle industrie novecentesche come Bagnoli nelle aree paesaggistiche fra le più suggestive della Penisola da Taranto a Manfredonia, da Brindisi a Siracusa da Gela a Milazzo.

** Ordinario di Diritto Costituzionale
Università «Federico II»*

